

**DELIBERAZIONE N.        DEL**

**MODIFICA ART. 25 – “PARTECIPAZIONE ALLE CORSE GENTLEMEN” DEL  
REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO**

**IL COMMISSARIO**

**VISTO** il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell’Unire;

**VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTA** la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004 e, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. s);

**VISTO** il decimo comma dell’art. 25 del Regolamento delle corse al trotto recante : “*Almeno il 20% delle corse gentlemen deve essere riservato a gentlemen con cavalli di proprietà. Per poter essere iscritti ad una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman da almeno trenta giorni prima della corsa stessa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l’UNIRE.*”;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede, per i gentleman in possesso di licenza da meno di 48 mesi e comunque non prima di aver conseguito 5 vittorie o 20 piazzamenti, l’obbligo di guidare solamente cavalli di proprietà e che agli effetti di cui sopra sono considerati cavalli di proprietà quelli che appartengono al gentleman almeno per il 50%,

**RITENUTO**, pertanto, necessario meglio precisare, nelle corse riservate ai gentleman con cavalli di proprietà, la percentuale minima di proprietà del cavallo;

**DELIBERA**

l’art. 25 del Regolamento delle corse al trotto è integralmente sostituito dal seguente testo:

## ART. 25

### Partecipazione alle corse.

“I gentlemen debbono partecipare alle corse loro riservate e non possono percepire alcun compenso per tale attività.

Coloro che richiedono, a far data dal 1998, la concessione della licenza di Gentlemen Driver e negli anni a seguire il rinnovo della stessa devono documentare all’Ente di avere una fonte di reddito diversa da quella derivante dal mantenimento o allenamento o guida di cavalli trottatori e di avvalersi della collaborazione professionale di un allenatore regolarmente delegato per i propri cavalli.

I titolari di licenza gentleman dovranno richiederne annualmente il rinnovo e fornire la prova di essere ancora in possesso dei requisiti necessari.

L’Ente potrà stabilire norme procedurali al fine della valutazione dei provvedimenti disciplinari adottati a carico di ciascun richiedente il rinnovo stesso.

Nei primi 48 mesi dal rilascio della licenza, e comunque non prima di aver conseguito 5 vittorie o 20 piazzamenti, possono guidare solamente cavalli di proprietà.

Agli effetti di cui sopra sono considerati cavalli di proprietà quelli che appartengono al gentleman almeno per il 50%, fatte salve le condizioni di cui al punto a) dell’art. 23.

Il gentleman che abbia conseguito non meno di 80 vittorie può rivolgere formale istanza per ottenere la licenza di guidatore professionista.

Tale licenza viene rilasciata dall’Ente a non più di due candidati per ogni anno, previa valutazione dell’attività di corse svolta.

L’U.N.I.R.E. riserva annualmente ai gentlemen, su ogni piazza, un numero di corse pari al numero delle giornate annuali di corsa moltiplicato per il coefficiente 1,2 per le piazze di Roma, Napoli e Milano; 1,5 per tutte le altre piazze, rimanendo escluse dal computo le corse gentlemen a carattere internazionale.

Almeno il 20% delle corse gentlemen deve essere riservato a gentlemen con cavalli di proprietà. Per poter essere iscritti ad una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman **almeno per il 50%** e da almeno trenta giorni prima della corsa stessa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l’UNIRE.

Le corse gentlemen sono programmate per numero e qualità secondo un criterio proporzionale, rispetto alla programmazione della singola piazza, escludendo le corse per i due anni e i Grandi Premi.”

IL COMMISSARIO  
Claudio Varrone